SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Istituto nazionale di fisica nucleare

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Ministero dei trasporti e della navigazione

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2000, n. **311.**

Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto l'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che le elezioni del suddetto consesso hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio;

Considerato che nel disegno di legge n. 4336-*B*, attualmente all'esame del Senato in terza lettura, è previsto il differimento dei termini concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza per un periodo di circa quattordici mesi, come risulta dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 84;

Considerato che tali disposizioni non sono state ancora approvate in via definitiva e pertanto non entreranno in vigore prima delle predette elezioni, già fissate, con decreto del Ministro delle finanze in data 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, per il prossimo 12 novembre 2000;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rinnovo del predetto Consiglio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono indette, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0368

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. **312.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consialio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali

l. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

Art. 2.

Decorrenza dell'esercizio delle competenze

1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

3. I provvedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 8 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-*bis)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale».

«Art. 8. — La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica».

00G0363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2000, n. **313.**

Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Sentite, in data 1° giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 18 luglio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Organi dell'Istituto

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato «Istituto», istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato «decreto legislativo» che ne individua le finalità, è dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) comitato tecnico-scientifico;

d) collegio dei revisori.

Art. 2.

Presidente

1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

2. Il presidente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) approva annualmente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si realizzano le attività di valutazione e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto partecipa;

b) determina gli indirizzi generali della gestione;

c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

d) conferisce l'incarico di direttore;

e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 5;

g) nomina i componenti del collegio dei revisori.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;

b) delibera i necessari interventi correttivi;

c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

Art. 4.

Direttore

1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti l'attività dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.

2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dall'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;

b) assicura le condizioni, per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei diparti-

menti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;

d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento;

e) cura l'applicazione del regolamento;

f) valuta l'attività dei dirigenti.

3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attività.

4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione.

5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 5.

Consulenza tecnico-scientifica

1 . Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

2. Il Comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti ministeri designano altresì ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

Art. 7.

Autonomia regolamentare

1. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura.

2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 8.

Dotazione organica di personale

1. Il personale dell'Istituto è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella *A*, allegata al presente regolamento.

Art. 9.

Reclutamento

1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonché alla conoscenza della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.

3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amminitrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Personale comandato o collocato fuori ruolo

1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle propre disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita delibarazione di carattere generale.

4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.

Art. 11.

Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.

2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamenti inerenti ai compiti da svolgere.

3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande.

Art. 12.

Patrimonio e risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono costituite da:

a) redditi del patrimonio;

b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo;

c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;

d) proventi derivanti dalla gestione delle attività, comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.

Art. 13.

Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti

1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di scelta dell'ente di ricerca.

2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica.

3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.

Art. 14.

Vigilanza

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo. Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 4.

3. È, inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale.

5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.

6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro europeo dell'educazione restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario del Centro europeo dell'educazione resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 122, foglio n. 9

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 8, comma 2)

Dotazione organica del personale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione:

diretto: una unità;

personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventiquattro unità;

personale amministrativo: ventidue unità.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 *(Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione).* — 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione.

2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.

3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva, di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione».

«Art. 3 *(Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni).* — 1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.

2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;

b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;

c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica;

d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonché i criteri e le modalità di selezione di tale personale;

e) le modalità di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea;

f) le modalità di trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera *c)*;

g) le modalità di associazione alle attività degli istituti da parte di enti di ricerca, nonché le modalità di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche.

3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica.

5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:

a) redditi del patrimonio;

b) contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità degli istituti.

6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti, di cui agli articoli 1 e 2, deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione.

7. Agli istituti, di cui agli articoli 1 e 2, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi a di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) soppressa».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli

istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali, di cui al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a prorammi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie le artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, di cui ai commi 2 e 11, sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13, nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma l, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali, a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis.* Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— L'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riportato nella nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— L'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riportato nelle note al titolo.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riportato nelle note al titolo.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si veda la nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Capo I *(Disposizioni di carattere generale).* — Art. 1. *(Principi generali del controllo interno).* — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).».

«Art. 6. *(La valutazione e il controllo strategico).* — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnategli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione).* — 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

Nota all'art. 6:

— L'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è riportato nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riportato nella nota al titolo.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 15 *(Dirigenti).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riportato nella nota al titolo.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2 *(Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consutivo).* — 1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 13 *(Revisione statutaria).* — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto, promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a)-b) (omissis);

c) la ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 76, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 76. — 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.».

— Si riporta il testo dell'art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 453 *(Incarichi e borse di studio).* — 1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4, il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico.

3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

8. Per gli incarichi di durata superiore a sei mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476».

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riportato nella nota al titolo.

00G0358

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 28 agosto 2000.

Criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. l/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il parere, repertorio n. 986, espresso dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 6 luglio 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997, sulla deliberazione n. 1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270;

Ritenuto di accogliere il suddetto parere e, pertanto, di integrare il punto 3 della deliberazione n. 1/2000 del 19 aprile 2000 prevedendo tra le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore anche le sopravvenienze artistiche;

Decreta:

1. Sono approvati i criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio per il Grande Giubileo del 2000, così come definiti dalla commissione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n. 1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Al punto 3 della suddetta deliberazione n. 1/2000, dopo le parole «sopravvenienze archeologiche», sono aggiunte le seguenti: «e artistiche».

Roma, 28 agosto 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 306

ALLEGATO

COMMISSIONE *EX LEGE* n. 270/1997

Deliberazione n. 1/2000
Seduta del 19 aprile 2000

LA COMMISSIONE *EX LEGE* n. 270/1997

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fiori del Lazio» e successive modificazioni;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

Ritenuto di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori

entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;

Considerato che l'ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

Preso atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999;

Ritenuto di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituirà presupposto di per sé comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguirà il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarità, con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti;

Ritenuto, fermo restando l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con il sostanziale perseguimento delle finalità giubilari, di considerare, in via esemplificativa, sufficienti a comprovare la forza maggiore le seguenti fattispecie:

condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;

rinvenimento di ordigni bellici;

il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;

il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999;

Ritenuto, viceversa, di considerare, in via esemplificativa, non sufficienti a comprovare la forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione ed al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi;

Ritenuto di disporre i definanziamenti ex art. 4, comma 2, della legge n. 270/1997, stabilendo che, laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita;

Delibera:

1. Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, è assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999.

2. Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno definanziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti.

3. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie:

condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;

rinvenimento di ordigni bellici;

il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;

il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999.

4. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.

5. Laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento viene operato *pro-quota*, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.

00A13760

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Sandrine Vander Linden nata a Louvain il 24 novembre 1973, cittadina belga, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio di «Assistent Social» conseguito il 29 giugno 1995 presso l'«Institut Cardijn Ecole Supérieure de Formation Sociale» di Ottignies-Louven-La Neuve, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente ha documentato una vasta esperienza professionale, nel campo dell'assistenza sociale;

Considerato tuttavia che la formazione accademico-professionale della sig.ra Vander Linden nell'ambito dell'assistenza sociale risulta essere carente nel campo della legislazione sociale;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

1. Alla sig.ra Sandrine Vander Linden, nata a Louvain il 24 novembre 1973, cittadina belga, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al compimento di un tirocinio di sei mesi, allo scopo di acquisire pratica nel campo della legislazione sociale oppure al superamento di una prova attitudinale su legislazione sociale.

Roma, 14 ottobre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel decreto consiste in un colloquio orale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale tutor.

00A13707

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2000.

Integrazione del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, di approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione, ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi del quale la cartella da notificare al contribuente iscritto a ruolo è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione;

Ritenuta l'opportunità di integrare taluni allegati al predetto decreto dirigenziale, al fine di rendere più completi i dati contenuti nello spazio della cartella di pagamento relativo alla notifica della cartella stessa, di fornire istruzioni più dettagliate circa l'obbligo di assistenza tecnica nel processo tributario ed il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi e di approvare specifiche avvertenze sulle modalità di presentazione del ricorso per particolari tipologie di entrate tributarie iscritte a ruolo;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto dirigenziale 28 giugno 1999, di approvazione dei modelli di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, il frontespizio riepilogativo è sostituito con quello di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) all'allegato 2/*a*, il paragrafo «Richiesta di pagamento a rate» è così riformulato: «Il contribuente, per chiedere di pagare a rate il debito, può presentare domanda in bollo direttamente al centro di servizio ovvero all'ufficio delle entrate o all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente secondo il proprio domicilio fiscale»;

c) all'allegato 2/*b*, nella «Nota bene» del paragrafo «dati da indicare nel ricorso», dopo la parola «sanzioni» sono inserite le seguenti «(ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse supera i 5 milioni)»;

d) è approvato il contenuto delle avvertenze di cui agli allegati numeri 2 e 3 al presente decreto, che sono aggiunti dopo l'allegato 2/g, con la denominazione di allegati numeri 2/*h* e 2/*i*.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, si applicano alle cartelle di pagamento relative ai ruoli sottoscritti a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

Oggi |_|_|_|_|_|_|_| io sottoscritto .... **ho notificato** questa cartella di pagamento

in ....

notifica

☐ **personalmente** al contribuente

☐ **consegnandola,** in assenza del contribuente

al... signor

....

che si è qualificat ....

....

Della consegna ho informato il contribuente con raccomandata nei casi in cui all'art. 139, comma 4, del c.p.c.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del contribuente, e

☐ l'incapacità

....

☐ il rifiuto ....

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art 139 del codice di procedura civile

Del deposito e dell'affissione ho informato il contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del contribuente

....
....
....
....

Dai registri anagrafici del Comune risulta

....
....
....

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal......... al..........

data......... p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

CARTELLA DI PAGAMENTO

numero 0000000000000000

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

concessionario del servizio nazionale di riscossione
per la Provincia di XXXXYYYY

Via Aldo Moro, 50 - 00000 XXXX
numeri di telefono 00/23235701

Gli sportelli del concessionario sono aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00

ATTENZIONE - Il concessionario può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi al concessionario, ma direttamente all'ente creditore.

Sig. Giulio Cesare
Via Roma, 49

00000 XXXXX XY

Codice fiscale GULCSR60M22F839L

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo le somme che Lei deve agli Enti sottoindicati:

somme da pagare (lire)	causale	ente creditore
705.000	Liquidazione mod. 730	Ministero Finanze
	diritti di notifica della presente cartella	

Totale 705.000 euro (364,10) da pagare entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento"

Troverà le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti.

<u>Se dovesse pagare dopo le scadenze previste,</u> dovrà pagare anche:

- gli interessi di mora;
- i compensi di riscossione, pari al ....% delle somme iscritte a ruolo.

Potrà pagare:

- presso di noi *oppure*
- alla posta. In tal caso dovrà usare l'apposito bollettino di conto corrente postale F 35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

<u>In caso di mancato pagamento saremo costretti ad agire forzosamente nei suoi confronti per riscuotere le somme dovute.</u>

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

ALLEGATO 2/*h*

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO
Contro
RUOLI EMESSI DAI CENTRI DI SERVIZIO
IN MATERIA DI
Accertamento parziale delle imposte dei redditi e in materia di liquidazione dell'IVA risultante dalla dichiarazione

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve fare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica.
Se prima della notifica della cartella, il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, può contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l'indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:
- intestare il ricorso (con bollo per atti giudiziari) alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Ufficio finanziario competente in ragione del proprio domicilio fiscale, che è:
  - l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, per i ruoli derivanti da avvisi di accertamento parziale;
  - l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio IVA, per quelli derivanti dalla liquidazione dell'IVA.
- notificare il ricorso all'Ufficio finanziario competente spedendolo senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:
- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio finanziario contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella, da cui risulti la data della notifica.
N.B. Se l'importo contestato è superiore a 5 milioni, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse supera i 5 milioni), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.1.93.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:
- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato a pagare le spese

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare al Centro di servizio domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento. Il Centro di servizio può concedere la sospensione in tutto o in parte.
Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Se il pagamento della cartella può causare danni gravi e irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della commissione.
La commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente, per chiedere di pagare a rate il debito, può presentare domanda in bollo al Centro di servizio, oppure all'Ufficio finanziario competente in ragione del proprio domicilio fiscale, che è:
- l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, per i ruoli derivanti da avvisi di accertamento parziale;
- l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio IVA, per quelli derivanti dalla liquidazione dell'IVA.

ALLEGATO 2/*i*

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO
Contro
RUOLI EMESSI IN MATERIA DI CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

A chi presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella può:

- presentare domanda di annullamento del ruolo.
  La domanda deve essere intestata al:
  1° Ufficio Entrate di Torino, S.A.T. Sportello Abbonamenti TV
  e spedita o consegnata alla:
  RAI- Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto allegato.
- presentare ricorso in via giurisdizionale al Tribunale di Torino

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso in via giurisdizionale può presentare domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento.
La domanda deve essere intestata al:
1° Ufficio Entrate di Torino, S.A.T. Sportello Abbonamenti TV
e spedita o consegnata alla:
RAI- Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto allegato.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda, in bollo, per chiedere di pagare a rate il debito.
La domanda deve essere intestata al:
1° Ufficio Entrate di Torino, S.A.T. Sportello Abbonamenti TV
e spedita o consegnata alla:
RAI- Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto allegato.

00A13761

DECRETO 4 ottobre 2000.

Riordino della dogana principale di Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali a delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta prot. 35446 del 29 ottobre 1998 di declassamento della dogana di Pavia da principale a secondaria, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Milano.

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. La dogana principale di Pavia, dipendente dalla circoscrizione doganale di Milano 1 è riordinata come dogana secondaria.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A13700

DECRETO 4 ottobre 2000.

Elevazione a dogana di prima categoria della sezione doganale di Gaeta e declassamento a sezione doganale della dogana di Formia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Considerato che per il porto di Gaeta è in corso l'omologazione da parte dell'Unione europea, come scalo marittimo di confine comunitario per la ricezione di prodotti di origine animale;

Ravvisata l'opportunità di elevare a dogana la sezione doganale di Gaeta, con conseguente declassamento a sezione doganale della dogana di Formia, entrambe ricadenti nell'ambito territoriale della circoscrizione doganale di Roma 1;

Visto il parere formulato dalla direzione compartimentale delle dogane e delle II. II. di Roma, con nota prot. 22305 del 21 luglio 1999;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La sezione doganale di Gaeta, dipendente dalla dogana di Formia è elevata a dogana di I categoria, alle dipendenze della circoscrizione doganale di Roma I;

Art. 2.

La dogana di Formia, dipendente dalla circoscrizione doganale di Roma I, diviene sezione doganale, dipendente dalla dogana di I categoria di Gaeta;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A13697

DECRETO 4 ottobre 2000.

Soppressione del posto di osservazione di Massalubrense.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione dei posto di osservazione di Massalubrense, dipendente dalla dogana di Napoli, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Napoli con nota n. 45374 del 28 ottobre 1998;

Ravvisata l'opportunità di accogliere tale proposta;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il posto di osservazione di Massalubrense, dipendente dalla dogana di Napoli è soppresso.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A13698

DECRETO 4 ottobre 2000.

Soppressione della sezione doganale Isola Bianca e trasformazione della sezione doganale Porto Cervo in posto di osservazione stagionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in particolare l'art. 9, ultimo comma;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della sezione doganale Isola Bianca, e di trasformazione in posto di osservazione della sezione doganale di Porto Cervo

avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Cagliari con nota prot. n. 12368/II del 17 settembre 1999;

Ravvisata l'opportunità di accogliere tale proposta;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. La sezione doganale Isola Bianca, dipendente dalla dogana di Olbia è soppressa;

Art. 2.

1. La sezione doganale Porto Cervo, dipendente dalla dogana di Olbia, diviene posto di osservazione stagionale funzionante da maggio a settembre;

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A13699

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alla società «C.A.F. Imprese Venezia S.r.l. - Centro autorizzazione di assistenza fiscale», in Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164 del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 16 agosto 2000, con la quale la società «C.A.F. Imprese Venezia S.r.l. - Centro autorizzato di assistenza fiscale», con sede in Venezia-Mestre, via G. Pepe n. 12, codice fiscale e partita I.V.A. 03221170271, legalmente rappresentata dall'amministratore unico ing. Massimo Albonetti, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 5 maggio 2000 a rogito notaio dott.ssa Maria Iaccarino, n. 18261 di repertorio e n. 1889 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Vista l'omologazione del tribunale civile e penale di Venezia in data 22 giugno 2000;

Considerato che i soci della costituita società sono:

Unione del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese della provincia di Venezia con sede in Venezia, San Marco n. 4785 - codice fiscale n. 80012160273;

Associazione del commercio, del turismo e servizi del Miranese con sede in Mirano (Venezia), via Firenze n. 12 - codice fiscale n. 82012910277;

Associazione del commercio, turismo e servizi attività imprenditoriali e lavoro autonomo di Marghera con sede in Venezia-Marghera, piazza Mercato n. 49 - codice fiscale n. 94013910271;

Associazione del commercio, turismo servizi e attività imprenditoriali del mandamento di Mestre, con sede in Venezia-Mestre, via Filiasi n. 5 - codice fiscale n. 82008300277;

Associazione del commercio, turismo e servizi di Chioggia e Sottomarina Lido Ascom Chioggia, con sede in Chioggia (Venezia), Calle Nordio Marangoni n. 99 - codice fiscale n. 81001720275;

Associazione del commercio, turismo e servizi di Cavarzere e Cona Ascom confcommercio Cavarzere, con sede in Cavarzere (Venezia), via Dante Alighieri n. 2 - codice fiscale n. 81001200278;

Associazione del commercio, turismo e servizi del Basso Piave, con sede in San Donà di Piave (Venezia), viale Libertà n. 51 - codice fiscale n. 84003340274;

Associazione del commercio, turismo e servizi del mandamento di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia), borgo S. Agnese n. 93 - codice fiscale n. 83002590277;

Associazione commercianti ed esercenti del mandamento di Dolo Riviera del Brenta, con sede in Dolo (Venezia), via Cantiere n. 14 - codice fiscale n. 82005750276;

Visto l'anno costitutivo della società dal quale risulta che il capitale sociale sottoscritto, pari a L. 100.000.000, è stato interamente versato in data 19 aprile 2000 presso l'agenzia n. 15 di Mestre della Cassa di risparmio di Venezia, giuste quietanze allegate;

Viste le deleghe in data 14 marzo 2000 con le quali la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma, piazza G. G. Belli n. 2, ha rilasciato le autorizzazioni alla costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese alle associazioni territoriali sopraindicate;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori ed è stata istituita il 29 aprile 1945;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 5488, stipulata in data 6 luglio 2000 con la Società cattolica di assicurazione - Agenzia di Trento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 164/1999, nonché l'appendice costituente parte integrante della stessa;

Vista la documentazione integrativa, trasmessa in data 22 settembre 2000, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla suddetta polizza;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, delle seguenti società di servizi Ascom servizi S.r.l. con sede in Mirano, Ascom servizi uno S.r.l. con sede in Marghera, Ascom servizi S.r.l. con sede in San Donà di Piave, Ascom servizi Portogruaro S.r.l. con sede in Portogruaro, Ascom services Chioggia S.r.l. con sede in Chioggia, Ascom servizi Mestre S.r.l. con sede in Mestre;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale delle predette società di servizi è posseduto sia dalle organizzazioni che hanno costituito il C.A.F., sia dalle rispettive organizzazioni territoriali;

Vista la dichiarazione del dott. Alessandro Scantamburlo, nato a Venezia il 25 ottobre 1949 - codifce fiscale SCNLSN49E25L736B - iscritto al n. 163 del collegio dei ragionieri di Venezia, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto collegio;

Viste le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore unico della società richiedente, nonché dai componenti dei consigli di amministrazione delle società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «C.A.F. Imprese Venezia S.r.l. - Centro autorizzato di assistenza fiscale», con sede in Venezia-Mestre, via G. Pepe n. 12 - Codice fiscale e partita IVA n, 03221170271, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 11 ottobre 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A13701

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 luglio 2000.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 maggio 1996, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto l'art. 11, comma 1, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da leucosi bovina enzootica per le province di Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli e della regione Piemonte;

Considerato che tutte le altre province della suddetta regione Piemonte sono già in possesso della qualifica di territorio ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli è dichiarato indenne da leucolosi bovina enzootica.

2. La regione Piemonte è dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

p. *Il Ministro:* FUMAGALLI CARULLI

Registato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 123

00A13802

DECRETO 8 agosto 2000.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina per le province di Alessandria e Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 16 del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina per le province di Alessandria e Torino;

Considerato che tutte le altre province della suddetta regione Piemonte sono già in possesso della qualifica di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Alessandria e Torino è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. La regione Piemonte è dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

p. *Il Ministro:* FUMAGALLI CARULLI

Registato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 124

00A13803

DECRETO 8 agosto 2000.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della turbercolosi bovina e bufalina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Asti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Asti è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

p. *Il Ministro:* FUMAGALLI CARULLI

Registato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 122

00A13804

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Salopek Marija, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salopek Marija ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska Sestra», conseguito nel 1994 presso la scuola per infermiere di Rijeka (Croazia)

dalla sig.ra Salopek Marija, nata a Ogulin (Croazia) il giorno 3 luglio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salopek Marija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A13730

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Dulic Dzanana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dulic Dzanana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska Sestra» conseguito nel 1990 presso l'istituto regionale per la protezione sanitaria di Doboj (Bosnia-Erzegovina) dalla sig.ra Dulic Dzanana nata a Doboj (Bosnia-Erzegovina) il giorno 26 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dulic Dzanana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A13731

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Ibrisimovic Nedzmija, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ibrisimovic Nedzmija ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

l. Il titolo di «Medicinska Sestra» conseguito nel 1980 presso la Scuola medica superiore di Tuzla (Bosnia-Erzegovina) dalla sig.ra Ibrisimovic Nedzmija nata a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il giorno 18 febbraio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ibrisimovic Nedzmija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13732

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Sternik Agnieszka, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sternik Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Pielegniarka» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Pielegniarka» conseguito il 5 giugno 1987 presso l'Istituto professionale per infermieri n. 2 di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Sternik Agnieszka, nata a Nowy Divor (Polonia) il giorno 1° luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sternik Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13733

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Gammakine», a base di interferone gamma 1 b umano ricombinante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee » ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Gammakine», a base di interferone gamma 1 b umano ricombinante, della Dompè Biotec S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione, di seguito indicata: 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 028805012, risulta classificata in classe «C»), con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 «riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Vista la domanda del 9 settembre 1999, integrata con nota del 6 ottobre 1999, con cui la Dompè Biotec S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto la riclassificazione in classe «A»), per uso ospedaliero (H), della specialità medicinale denominata «Gammakine», nella forma farmaceutica e confezione sopra citata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 2.416.300, allineato al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 3 novembre 1999, rettificata nella seduta del 19 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «H»), della specialità medicinale denominata «Gammakine», nella forma farmaceutica e confezione 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, al prezzo al pubblico di L. 2.273.700;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata GAMMAKINE, a base di interferone gamma 1 b umano ricombinante, della Dompè Biotec S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione, di seguito indicata:

6 flaconi 0,5 ml 100 mcg - A.I.C. n. 028805012,

è classificata in classe «A», per uso ospedaliero «H», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 2.273.700, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 157

00A13650

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Prima ricerca e sviluppo S.r.l. - FIMKO», in Gaggino Faloppio, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Prima ricerca e sviluppo S.r.l. - FIMKO», con sede legale in via Campania 58 - 20020 Gaggino Faloppio (Como);

Visto il verbale di accertamento del 27 maggio 1999, prot. n. 664, dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Como;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Prima ricerca e sviluppo S.r.l. - FIMKO», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Prima ricerca e sviluppo S.r.l. - FIMKO», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Prima ricerca e sviluppo S.r.l. - FIMKO», è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B),* della direttiva n. 89/392/CEE:

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate:

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8) seghe a catena portatili da legno;

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10) ponti elevatori per veicoli;

B) Componenti di sicurezza:

1) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

2) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetica, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13702

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l.», in Roma, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo acquisita in atti prot. N. 757296 del 20 aprile 2000 volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato *IV*, punto A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l., ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l., ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo I.N.C.S.A. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori S.r.l. è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato *IV*, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/ CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13703

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», in Torino, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998 concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto il decreto del 23 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994 con cui l'organismo è stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino;

Visto il verbale di accertamento del 6 aprile 1999 prot. n. 1214 dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Torino;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato *IV*, lettere *A)* e *B)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1) a 4) e al punto 7) per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8) seghe a catena portatili da legno;

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10) ponti elevatori per veicoli.

B) Componenti di sicurezza:

1) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

2) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS);

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetica, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13704

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 ottobre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato per la bussola magnetica denominata «Urania 4» nelle versioni BU1, BU2, BU3, BU4, BU5, fabbricata dalla ditta Riviera S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 388, recante le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 4 settembre 2000 della società Riviera S.r.l. con sede in via Inf. Rio Maggiore, 4A - 16138 Genova, con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» per la bussola magnetica, di propria produzione, denominata:

Urania 4 - versioni: BU1, BU2, BU3, BU4 e BU5;

Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1036/3 in data 8 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal Registro italiano navale - Direzione generale, via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la bussola magnetica, denominata «Urania 4» nelle versioni «BU1», «BU2», «BU3», «BU4», «BU5», fabbricata dalla ditta Riviera S.r.l.

La bussola dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

La bussola dovrà essere marcata in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

data di fabbricazione;

estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo;

istruzioni per montaggio, manutenzione ed uso anche in lingua italiana.

Art. 2.

In occasione della prima installazione a bordo, la bussola magnetica dovrà essere compensata da persone competenti autorizzate dall'autorità marittima. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni sulla sistemazione delle bussole a bordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A13706

DECRETO 11 ottobre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato per la bussola magnetica denominata «White Star 6» nelle versioni B6W1, B6W2, B6W3, B6W4, B6W5, fabbricata dalla ditta Riviera S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 388, recante le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 4 settembre 2000 della società Riviera S.r.l., con sede in via Inf. Rio Maggiore, 4A - 16138 Genova, con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» per la bussola magnetica, di propria produzione, denominata:

«White Star 6»; versioni: B6W1, B6W2, B6W3, B6W4 e B6W5;

Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1036/1 in data 8 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal Registro italiano navale - Direzione Generale, via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la bussola magnetica, denominata «White Star 6» nelle versioni «B6W1», «B6W2», «B6W3», «B6W4» e «B6W5», fabbricata dalla ditta Riviera S.r.l.

La bussola dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

La bussola dovrà essere marcata in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

data di fabbricazione;

estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo;

istruzioni per montaggio, manutenzione ed uso anche in lingua italiana.

Art. 2.

In occasione della prima installazione a bordo, la bussola magnetica dovrà essere compensata da persone competenti autorizzate dall'autorità marittima. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni sulla sistemazione delle bussole a bordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A13705

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presa impianti, unità di Catania. (Decreto n. 28831).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 28 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Presa impianti S.r.l, e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, per un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità;

Visto il decreto ministeriale n. 28493 del 6 luglio 2000, con il quale è stato concesso il trattamento invocato in favore di 80 unità per il periodo 5 gennaio 2000-4 luglio 2000 di cui al verbale d'accordo del 28 dicembre 1999;

Visto il verbale, siglato in data 30 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e della pevidenza sociale, tra la società Presa impianti S.r.l, e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, per un numero massimo di lavoratori pari a 82 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Presa impianti S.r.l. - codice Istat 31.62.2 - intesa ad ottenere la proroga della concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 5 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 di cui al verbale d'accordo del 30 giugno 2000;

Considerato che l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di proroga, in quanto tale, unicamente nei confronti degli 80 originari lavoratori occupati presso l'unità di Catania per i quali con il suddetto verbale del 28 dicembre 1999 è stato concordato di fare ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa ed ai sensi del l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 80 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Presa impianti S.r.l., sede legale in Catania, unità di Catania, per un numero massimo di 80 unità lavorative; codice Istat 31.62.2 (matricola I.N.P.S. n. 210471190500), per il periodo dal 5 luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13360

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, unità di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 28832).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995, in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della S.p.a. Flex per l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 1º marzo 2000, n. 27895, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Vista la successiva istanza del commissario giudiziale presentata in data 13 settembre 2000, che costituisce parte integrante della precedente istanza e che, comunque, viene posta in allegato al presente provvedimento, con la quale da un lato si richiede la deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge

n. 223/1991 e dall'altro si dichiara che sono stati accertati dallo stesso commissario i presupposti di cui alla delibera CIPI sopra indicata;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società in questione e di annullare e sostituire il decreto ministeriale del 1° marzo 2000, privo della sopra citata istanza di deroga;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo *cessio bonorum*, per il periodo dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, sede in Latina, unità di Frosinone per un massimo di 226 unità lavorative, Pistoia per un massimo di 62 unità lavorative.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000.

Art. 3.

I periodi di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 27895 del 1° marzo 2000 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13361

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.M. - Attività produttive meridionali, unità di San Marco Evangelista. (Decreto n. 28833).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.P.M. - Attività produttive meridionali, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 18 aprile 2000 con il quale è stato concesso il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999;

Considerato che nel predetto provvedimento concessivo non sono state indicate, nel numero massimo di lavoratori beneficiari del citato trattamento, le 3 unità in contratto di formazione e lavoro;

Ritenuto, pertanto di annullare e sostituire il citato provvedimento del 18 aprile 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.M. - Attività produttive meridionali, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), (NID 9915CE0008), per un massimo di 15 unità lavorative di cui 3 in contratto di formazione e lavoro, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 aprile 2000, n. 28514.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13362

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICET, unità di Casalnuovo, Mestre, Palermo e Roma. (Decreto n. 28834).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ICET, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICET, con sede in Ariccia (Roma), unità di Casalnuovo (Napoli) per un massimo di 12 unità lavorative, Mestre (Venezia) per un massimo di 6 unità lavorative, Palermo per un massimo di 13 unità lavorative, Roma per un massimo di 4 unità lavorative, per il periodo dal 3 novembre 1999 al 2 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 3 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13363

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Maris, unità di Ferno. (Decreto n. 28835).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.a.s. Maglificio Maris, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Maris, con sede in Ferno (Varese), unità di Ferno (Varese), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 2000 con decorrenza 7 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13364

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomasse Italia, unità di Crotone. (Decreto n. 28836).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Biomasse Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 23 marzo 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomasse Italia, con sede in Crotone, unità di Crotone (NID 0018KR0004) per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 23 maggio 2000 al 22 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 2000 con decorrenza 23 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13365

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pertusola Sud, unità di Crotone. (Decreto n. 28837).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pertusola Sud, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pertusola Sud con sede in Crotone, unità di Crotone (NID 0018KR0001), per un massimo di 300 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13366

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, unità di Livorno. (Decreto n. 28838).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, con sede in Livorno, unità di Livorno per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 22 maggio 2000 al 21 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con decorrenza 22 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13367

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Roma. (Decreto n. 28839).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.I.T.E., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 3 settembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna, unità di Roma, per un massimo di 120 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13368

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Flag S.p.a. ora S.r.l., unità di Marcon. (Decreto n. 28840).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Flag S.p.a. ora S.r.l., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Flag S.p.a. ora S.r.l., con sede in Marcon (Venezia) ora Vicenza unità di Marcon (Venezia), per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 2000 con decorrenza 31 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13369

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto, unità di Paratico. (Decreto n. 28841).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Montalto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 dicembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto, con sede in Milano, unità di Paratico (Brescia), per un massimo di 108 unità lavorative per il periodo dal 6 giugno 2000 al 5 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 2000 con decorrenza 6 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13370

DECRETO 19 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, unità di Villadossola. (Decreto n. 28842).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sisma, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 31 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, unità di Villadossola (Verbania), per un massimo di 235 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13371

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finagria, ufficio di Napoli. (Decreto n. 28843).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 21288 del 7 giugno 2000, pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Finagria;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 7 giugno 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finagria, sede in Napoli, ufficio di Napoli, per un massimo di 27 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 2000 al 6 dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 7 dicembre 2000 al 6 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13372

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a I.S.I. - Iniziative servizi industriali, unità di Modugno. (Decreto n. 28844).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 13880 del 27 luglio 2000, pronunciata dal tribunale di Bari che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. I.S.I. - Iniziative servizi industriali;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 luglio 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. Iniziative servizi industriali, sede in Bari, unità in Modugno (Bari), per un massimo di 55 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 2000 al 26 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13373

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ALFI, unità di Ovada. (Decreto n. 28845).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un'arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Alfi, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 4 settembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 10 agosto 2000 e 29 luglio 1998, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore - commercio applicato - applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, di cui 7 unità in part-time, da 24 ore medie settimanali a 13 ore medie settimanali, una unità in part-time e una unità in part-time da 24 a 18 ore medie settimanali, da 20 ore medie settimanali a 11 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 428 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, con sede in Casalnoceto

(Alessandria), unità di Ovada (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, di cui 7 unità in part-time, da 24 ore medie settimanali a 13 ore medie settimanali, una unità in part-time, da 20 ore medie settimanali a 11 ore medie settimanali e una unità in part-time da 24 a 18 ore medie settimanali su un organico complessivo di 428 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13374

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, unità di Brindisi e Lecce. (Decreto n. 28846).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, del l'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Comeas International inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 22 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9 agosto 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 12 agosto 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato a 22 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 28 unità su un organico complessivo di 58 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 agosto 2000 all'11 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° otto-

bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, con sede in Roma, unità di Brindisi e Lecce per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di 58 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13375

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, unità di Melpignano. (Decreto n. 28847).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, del l'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti inoltrata presso la competente direzione generale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 15 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 marzo 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 3 aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità su un organico complessivo di 78 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, unità di Melpignano

(Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 78 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13376

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 28848).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10. del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, del l'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. F.lli Gagliardi inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 31 luglio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 luglio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 agosto 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 114 unità, di cui una unità in part-time da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali su un organico complessivo di 195 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 25 agosto 2000 al 24 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano, unità di Marano Ticino (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce,

per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 114 unità, di cui una unità in part-time da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali su un organico complessivo di 195 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13377

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, unità di Avezzano. (Decreto n. 28849).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, del l'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo della stessa, in data 21 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 17 luglio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° agosto 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore appalti di servizi per conto delle ferrovie dello Stato applicato, a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 395 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, con sede in Roma, unità di Avezzano (L'Aquila) per i quali

è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 395 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13378

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, unità di Omate di Agrate Brianza. (Decreto n. 28850).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Remo Verga inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stessa, in data 6 settembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 luglio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° settembre 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a 35 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a venticinque unità, di cui tre unità lavorative da 20 ore medie settimanali a 16 ore medie settimanali - su un organico complessivo di 34 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, con sede in Milano, unità di Omate di Agrate Brianza (Milano)

per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, di cui 3 unità lavorative da 20 ore medie settimanali a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 34 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13379

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, unità di Termini Imerese. (Decreto n. 28851).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Alfa inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stessa, in data 5 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 marzo 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° aprile 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, un suo razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per il territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2000, al 31 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Termini Imerese (Palermo), unità di Termini Imerese (Palermo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima del-

l'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. l, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13380

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica quadrifoglio, unità di Gallese. (Decreto n. 28852).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ceramica quadrifoglio inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stessa, in data 21 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacale dei lavoratori in data 22 dicembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 gennaio 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria chimica ceramica applicato, a 26 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 105 unità, per lo stabilimento Quadrifoglio e da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di 50 unità per lo stabilimento Galles, su un organico complessivo di 530 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per il territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica quadrifoglio, con sede in Gallese (Viterbo), unità di Gallese (Viterbo), (NID 0012VT0003), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settima-

nali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 105 unità per lo stabilimento Quadrifoglio e da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di 50 unità per lo stabilimento Galles, su un organico complessivo di 530 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. l, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica quadrifoglio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13381

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Jado Italia, unità di Bondone. (Decreto n. 28853).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Jado Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 luglio 2000 al 2 luglio 2001, della ditta S.p.a. Jado Italia, sede in Bondone (Trento), unità di Bondone (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13382

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mitem A.M.E., unità di Taranto. (Decreto n. 28854).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Mitem A.M.E.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Mitem A.M.E. sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13383

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Sudgessi, unità di Campofranco. (Decreto n. 28855).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 agosto 1999 al 12 agosto 2001, dalla ditta S.c. a r.l. Sudgessi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 agosto 1999 al 12 agosto 2001, della ditta S.c. a r.l. Sudgessi, sede in Caltanissetta, unità di Campofranco (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13384

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Salvatore Pisano, unità di Teverola. (Decreto n. 28856).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Salvatore Pisano;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001, della ditta S.p.a. Salvatore Pisano, sede in Teverola (Caserta), unità di Teverola (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13385

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. GE - Power Controls, unità di Milano e Buccinasco. (Decreto n. 28857).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 luglio 1999 al 19 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. GE - Power Controls;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 luglio 1999 al 19 gennaio 2001, della ditta S.p.a. GE - Power Controls, sede in Milano, unità di Milano e Buccinasco (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13386

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ziliani, unità di Rivoli. (Decreto n. 28858).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001, dalla ditta S.p.a. Ziliani;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001, dalla ditta S.p.a. Ziliani, sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13387

DECRETO 19 settembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta, unità di Augusta. (Decreto n. 28859).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 1° agosto 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 dicembre 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 1° agosto 1997 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 31 dicembre 1995-30 giugno 1997;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 dicembre 1997, dalla ditta S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° luglio 1997 al 30 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Condea Augusta già Enichem Augusta, sede in Palermo, unità di Augusta (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13388

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE - Power Controls, unità di Milano e Buccinasco. (Decreto n. 28860).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. GE - Power Controls - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE - Power Controls, con sede in Milano, unità di Milano e Buccinasco (Milano), per un massimo di 95 unità lavorative, per il periodo dal 20 luglio 1999 al 19 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1999 con decorrenza 20 luglio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 20 gennaio 2000 al 19 luglio 2000, unità di: Milano e Buccinasco (Milano), per un massimo di 95 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 20 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13389

DECRETO 19 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sudgessi, unità di Campofranco. (Decreto n. 28861).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Sudgessi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sudgessi, con sede in Caltanissetta, unità di Campofranco (Caltanissetta), per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 13 agosto 1999 al 12 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1999 con decorrenza 13 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 13 febbraio 2000 al 12 agosto 2000, unità di Campofranco (Caltanissetta), per un massimo di 11 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2000 con decorrenza 13 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13390

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 ottobre 2000.

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale consorzio - Co.Ge.Vo. - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2000, con il quale sono prorogate al 31 dicembre 2000 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Viste le proposte formulate dal Co.Ge.Vo. di Ancona, da ultimo con nota in data 16 ottobre 2000, circa alcune misure di gestione per l'esercizio dell'attività di prelievo delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. Il quantitativo massimo pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica non può essere superiore ai 450 kg, per un numero complessivo di quarantacinque sacchi, ciascuno da 10 kg.

2. Dalla data del presente decreto al 31 marzo 2001, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica può essere effettuata nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

È consentito il mercoledì il recupero di precedenti giornate di mancata attività a causa di avverse condizioni meteomarine nonché, previa delibera del consiglio di amministrazione del Co.Ge.Vo., il recupero di precedenti giornate di mancata attività per esigenze tecniche (avarie dell'imbarcazione) e/o operativo-gestionali.

3. L'attività di pesca con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona, è consentita limitatamente alle acque marittime comprese tra il Molo foraneo nord del porto di Ancona e la foce del fiume Chienti.

4. Al fine di una migliore offerta qualitativa del prodotto catturato, il consiglio di amministrazione del Co.Ge.Vo., fermo restando il limite minimo di 21 millimetri, può deliberare la selezione del prodotto con la griglia da 22 o 23 millimetri.

Art. 2.

Per le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, l'orario di uscita dai porti di Ancona, Civitanova Marche e Senigallia è fissato alle ore 5,30.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la nuova disciplina sulla pesca dei molluschi bivalvi.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 23 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 2000, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A13709

DECRETO 24 ottobre 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «delle Venezie» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;

Visto il decreto direttoriale 14 luglio 2000 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie»;

Vista la domanda presentata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica dei vini «delle Venezie», mediante la previsione sia della possibilità di fare riferimento al nome «Cabernet» per i vini ottenuti nei territori delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ottenuti da uve prodotte dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet Sauvignon», utilizzate congiuntamente, sia dell'inserimento del vitigno «Malbech N.» nell'elenco dei vitigni ai quali è consentito fare riferimento, nella designazione e presentazione di detti vini, prodotti nel territorio della provincia di Udine;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 e 28 settembre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «delle Venezie» da detto Comitato formulata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il settimo, ottavo e nono comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», approvato con decreto dirigenziale 14 luglio 2000, concernente l'elenco dei vitigni per i quali è riservata l'utilizzazione di detta indicazione

geografica tipica, sono modificati nelle parti riguardanti rispettivamente le province di Udine, Pordenone e Gorizia nel modo seguente:

dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Malvasia», per la provincia di Udine, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon), Malbech N.»;

dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Malvasia istriana», per la provincia di Pordenone, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)»;

dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Franconia», per la provincia di Gorizia, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A13762

DECRETO 26 ottobre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini a I.G.T. «Lipuda» e «Val di Neto», campagna 2000/2001, per la regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V* che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a diventare vino da tavola, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, ad esclusione dei prodotti destinati a v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4) che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita destinata all'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/00 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1965, n. 73 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e sulla disciplina del procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1998, n. 188, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda» e «Val di Neto»;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2000-2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria per i seguenti vini ad indicazione geografica tipica: «Lipuda» e «Val di Neto».

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2000

Il direttore generale: PETROLI

00A13805

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Vitasi assicurazioni S.p.a. a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. (Provvedimento n. 1720).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni regolanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato *I* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Vitasi assicurazioni S.p.a. con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Vitasi assicurazioni S.p.a, e del comitato esecutivo di S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a., rispettivamente in data 12 maggio e 20 giugno 2000, concernenti il trasferimento da Vitasi assicurazioni S.p.a. a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I e V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato *I* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ad eccezione di quelli stipulati dai dipendenti della società cedente;

Vista la convenzione regolante il predetto trasferimento di portafoglio stipulata in data 3 luglio 2000, fra le citate società;

Vista l'istanza del 4 luglio 2000, con la quale Vitasi assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. del predetto portafoglio assicurativo;

Rilevato che S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a., è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa negli stessi rami nei quali sono comprese le polizze ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 17 ottobre 2000, si è espresso favorevolmente in merito all'accoglimento dell'istanza soprarichiamata presentata da Vitasi assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni regolanti il trasferimento da Vitasi assicurazioni S.p.a. a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I e V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato *I* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ad eccezione di quelli stipulati dai dipendenti della società cedente;

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13764

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2000.

Decadenza della AdriaVita S.p.a., con sede in Trieste, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui alla tabella A) contenuta nell'allegato *I* al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 1723).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla AdriaVita S.p.a. con sede in Trieste alla via Machiavelli, 4;

Visto il provvedimento dell'Istituto, in data 9 agosto 1995, di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui al punto A della tabella riportata nell'allegato *I* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 25 settembre 2000 con la quale la AdriaVita S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 23 giugno 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui alla tabella A) contenuta nell'allegato *I* al decreto legislativo n. 174/1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la AdriaVita S.p.a. con sede in Trieste, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui alla tabella A) contenuta nell'allegato *I* al decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13740

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 19 ottobre 2000, n. **8374.**

Riformulazione dell'art. 53, comma 3, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'INFN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;

Vista la deliberazione n. 6856 del 28 giugno 2000 con la quale il consiglio direttivo ha riformulato l'art. 53, comma 3, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INFN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 1998;

Vista la nota dell'istituto del 21 luglio 2000, protocollo n. 015705, con la quale la deliberazione n. 6856 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989 n. 168, alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo n. 6856, adottata nella riunione del 28 giugno 2000.

Frascati, 19 ottobre 2000

Il presidente: IAROCCI

ALLEGATO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n. 6856.

Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, riunitosi in Roma in data 28 giugno 2000, alla presenza di n. 33 componenti su un totale di n. 35;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il regolamento generale dell'INFN;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 4, lettera *g)*, del citato regolamento generale dell'Istituto;

Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Istituto;

Considerato che nel regolamento ultimo citato, l'art. 53 non definisce le formalità di stipulazione dei contratti;

Considerato che — in mancanza di altre indicazioni — soccorre l'art. 65 che rinvia alle norme di contabilità generale dello Stato;

Tenuto conto dell'attuale riavvicinamento delle forme di gestione delle istituzioni pubbliche a quelle delle aziende private, già orientate a criteri di efficacia ed efficienza dell'azione;

Ritenuto che, ferma la forma scritta, i contratti possono essere utilmente stipulati ricorrendo alle disposizioni di diritto comune, mutuandone le usuali e snelle forme privatistiche;

Ritenuto che l'applicazione della disciplina privatistica in materia di forma dei contratti implicherà l'adozione della forma della scrittura privata non autenticata, nella maggior parte delle figure negoziali abitualmente adottate dall'Istituto e della loro registrazione solo in caso d'uso, secondo la normativa vigente in materia;

Ritenuto che comunque — in sede processuale — per le scritture private non autenticate sussistono strumenti idonei a garantirne l'equivalente efficacia probatoria delle scritture private autenticate;

Vista la proposta della giunta esecutiva dell'INFN formulata nella sua riunione del 16 giugno 2000;

Con voti n. 33;

Visto il risultato della votazione;

Delibera:

1. L'art. 53, comma 3, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 1998, è così riformulato:

«3. I contratti sono stipulati, in forma scritta e secondo le disposizioni di diritto comune, dal presidente dell'istituto o dai direttori dei centri di spesa nei limiti di materia e di valore stabiliti dal consiglio direttivo».

2. La presente deliberazione verrà inviata a cura del presidente dell'Istituto, al Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

00A13712

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Costituzione degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese. (Deliberazione n. 91/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, che affida alla predetta commissione il compito di promuovere la costituzione e la diffusione di sportelli per le imprese e gli operatori del settore del commercio con l'estero, ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia dalle disposizioni vigenti;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale il CIPE ha approvato il regolamento interno della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di avviare la realizzazione, su base regionale, dei predetti sportelli anche nell'ambito dei vigenti accordi di programma stipulati tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione e provincia autonoma;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente nella riunione del 29 giugno 2000, concernente la costituzione dei predetti sportelli regionali;

Su proposta del Ministro del commercio con l'estero;

Delibera:

Al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema delle imprese possono essere costituiti, tra il Ministero del commercio con l'estero e le regioni, «Sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese».

Le modalità di organizzazione e di finanziamento degli sportelli sono convenute in accordi di programma fra Ministero del commercio con l'estero e regioni, coinvolgendo ICE, SIMEST e SACE.

All'attività degli sportelli, che può ulteriormente articolarsi su base territoriale, possono essere associati il sistema camerale, le associazioni di categoria e imprenditoriali nonché enti strumentali regionali, banche, enti fieristici e altri organismi interessati.

Per assicurare una più efficace proiezione del sistema delle imprese sui mercati internazionali, gli sportelli operano in collegamento con il Ministero degli affari esteri e la sua rete diplomatico-consolare, con gli uffici dell'ICE all'estero nonché, nelle materie di competenza, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Sulla base delle deliberazioni di questo comitato, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività di ogni singolo sportello è svolta d'intesa tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registro alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 165

00A13607

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2001 del fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973 e del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 92/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295, ed in particolare l'art. 3 concernente il Fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1981, n. 394, ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari, per l'anno successivo, del fondo per contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale il CIPE ha approvato il regolamento interno della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Viste le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato, dal Ministero del commercio con l'estero con la SIMEST S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394, e alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto l'art. 3 di ambedue le predette convenzioni, che attribuisce alla SIMEST S.p.a., nell'ambito dell'attività di gestione, il compito di predispone il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto che il comitato agevolazioni presso la SIMEST ha approvato, nella seduta tenutasi il 15 maggio 2000, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno 2001 del fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973 e del fondo rotativo ai sensi della legge n. 394/1981, come risulta dai due specifici documenti trasmessi dalla società stessa al Ministero del commercio con l'estero in data 19 maggio 2000;

Considerato, in particolare, che le previsioni della SIMEST circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi numeri 100/1990, 19/1991 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo alle risorse attualmente impegnabili pari a complessivi 600 miliardi di lire (309,874 Meuro), da versare in tre tranche nel triennio 2001-2003;

Tenuto conto altresì che le modalità operative dell'intervento agevolativo fissate nella delibera del CIPE n. 160/1999 del 6 agosto 1999 sono conformi ai criteri di contenimento dell'onere a carico del fondo di cui alla legge n. 295/1973;

Considerato che dalle previsioni della SIMEST circa il volume degli interventi del fondo *ex lege* n. 394/1981 non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi per

l'anno 2001, a condizione che vengano confermate le assegnazioni di complessivi 450 miliardi di lire (232,406 Meuro) per il triennio 2000-2002 disposti dalla legge finanziaria 2000;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente nella riunione del 29 giugno 2000, concernente il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2001 dei fondi *ex lege* n. 295/1973 e n. 394/1981;

Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 58716 del 20 luglio 2000, che propone di inserire, all'art. 1 della predetta delibera della V commissione, il riferimento agli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2001/2003;

Tenuto conto dell'esame favorevole della proposta, con le integrazioni proposte dalla ragioneria generale dello Stato, nel corso della riunione preliminare di questo comitato del 1° agosto 2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Delibera:

Art. 1.

Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2001 del fondo contributo agli interessi istituito dalla legge n. 295/1973 è approvato così come indicato nel piano previsionale dei fabbisogni finanziari richiamato in premessa, da cui risulta la necessità, per il 2001, di uno stanziamento complessivo di 600 miliardi di lire (309,874 Meuro), compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica da definire con i documenti di bilancio per il triennio 2001-2003, da ripartire nel modo seguente:

450 miliardi di lire (232,406 Meuro), impegnabili dal 2001, da corrispondere in tre tranche di lire 150 miliardi ciascuna nel triennio 2001-2003, per gli interventi di cui al capo II del decreto legislativo n. 143/1998;

150 miliardi di lire (77,468 Meuro), impegnabili dal 2001, da versare in tre tranche di 50 miliardi ciascuna nel triennio 2001-2003, per gli interventi di cui alle leggi numeri 100/1990 e 19/1991.

Art. 2.

Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2001 del fondo rotativo, di cui all'art. 2 della legge n. 394/1981, è approvato cosi come indicato nel piano previsionale dei fabbisogni finanziari richiamato in premessa, da cui risulta che non sono necessari nuovi stanziamenti, purché vengano confermate le assegnazioni di 450 miliardi di lire (232,406 Meuro) disposte dalla legge finanziaria 2000 per il triennio 2000-2002.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 169

00A13606

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2000.

Determinazione della misura delle quote da versare, per l'anno 2001, da parte delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 15/00).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2000;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2001 per il funzionamento dei comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrali e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 26 ottobre 2000, e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 400.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2000, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2001, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2000, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2000, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2001.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo verrà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2001, è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'albo . . . . L. 40.000

2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

a) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 . . . . » 10.000

b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 . . . . » 20.000

c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 . . . . » 50.000

d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 . . . . » 200.000

e) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200 . . . . » 500.000

f) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiori a 200 . . . . » 1.000.000

3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi . . . . L. 10.000

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi . . . . » 15.000

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi . . . . » 20.000

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2001, deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 2001.

Roma, 26 ottobre 2000

Il presidente: DE LIPSIS

00A13763

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi consiglio degli studenti, adunanza del 13 luglio 1999, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 10 settembre 1999;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 14 giugno 2000, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2000, è stata approvata la modificazione dell'art. 12,

comma 4, dello statuto nonché la modificazione dell'art. 13, comma 8, del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota rettorale del 26 giugno 2000, prot. n. 20000018631, di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della deliberazione del senato accademico del 14 giugno 2000 di approvazione della succitata modifica allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste;

Preso atto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha espresso alcun rilievo in merito alle modificazioni succitate;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le summenzionate modificazioni dello statuto nonché del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente modifica all'art. 12, comma 4, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, che viene pertanto riformulato come segue:

«Art. 12 - Il consiglio degli studenti.

(Omissis).

4. Il consiglio degli studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti.».

Art. 2.

È approvata la seguente modifica all'art. 13, comma 8, regolamento generale di Ateneo transitorio, che viene riformulato come segue:

«Art. 13 - Funzionamento.

(Omissis).

8. Il consiglio degli studenti delibera il proprio regolamento interno, denominato "Regolamento del consiglio degli studenti" a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti».

Art. 3.

Le summenzionate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste entrano in vigore con la sottoscrizione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per conoscenza.

Trieste, 12 ottobre 2000

Il rettore: DEL CARO

00A13710

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Verona emanato con decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1994, n. 250, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, comma 95, che dispone che l'ordinamento dei corsi di laurea venga disciplinato dagli atenei con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge n. 341/1990 in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologici;

Visto l'art. 17, comma 101, della citata legge n. 127/1997 in base al quale, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95 del medesimo articolo, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 «Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attività di orientamento», così come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 2, comma 4;

Visto il regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 15 ottobre 1998, n. 9922;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento Veneto in data 16 ottobre 2000;

Vista la relazione tecnica del 20 ottobre 2000 con cui il nucleo di valutazione interno ha espresso parere favorevole all'istituzione ed attivazione della nuova facoltà di scienze della formazione;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 10 maggio 2000 riguardante l'istituzione ed attivazione della nuova facoltà di scienze della formazione articolata nel corso di laurea in scienze dell'educazione, nel corso di diploma universitario in servizio sociale, corsi già attivati presso la facoltà di lettere e filosofia, e nel corso interfacoltà di laurea e di diploma universitario in scienze motorie, in collaborazione con la facoltà di medicina e chirurgia, nonché nella «Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria», in collaborazione con le altre facoltà dell'Ateneo e con le Università di Padova, «Ca' Foscari» di Venezia e l'Istituto universitario di architettura di Venezia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico in composizione allargata nella seduta del 17 maggio 2000;

Considerata la necessità di provvedere in merito all'istituzione ed attivazione, dall'anno accademico 2000/2001, della facoltà di scienze della formazione, articolata nel corso di laurea in scienze dell'educazione, nel corso di diploma in servizio sociale, corsi già attivati presso la facoltà di lettere e filosofia;

Tenuto conto inoltre che la nuova facoltà di scienze della formazione gestirà in collaborazione con la facoltà di medicina e chirurgia, per i settori già di pertinenza della facoltà di lettere e filosofia, il corso interfacoltà di laurea e di diploma universitario in scienze motorie;

Decreta:

Nel regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Verona sono abrogati gli articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 della tabella *C* e viene inserita la tabella *H*, come di seguito riportata:

TABELLA *H*

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Art. 1.

Istituzione

Presso l'Università degli studi di Verona è istituita ed attivata, a decorrere dall'anno accademico 2000/2001 la facoltà di scienze della formazione articolata nei corsi di studio di seguito riportati:

corso di laurea in scienze dell'educazione;

corso di diploma universitario in servizio sociale;

La nuova facoltà di scienze della formazione gestirà in collaborazione con la facoltà di medicina e chirurgia, per i settori già di pertinenza della facoltà di lettere e filosofia, il corso interfacoltà di laurea e di diploma universitario in scienze motorie.

Art. 2.

Afferenze

Alla facoltà di scienze della formazione afferiscono dal 1° novembre 2000 tutti i docenti e tutti i posti messi a concorso già della facoltà di lettere e filosofia e assegnati dalla medesima ai predetti corsi di laurea e di diploma.

Art. 3.

Curriculum *degli studi*

Gli studenti già iscritti ai predetti corsi della facoltà di lettere e filosofia passano dal 1° novembre 2000 alla facoltà di scienze della formazione. Alla nuova facoltà sarà fatto carico di condurre al compimento degli studi gli studenti già della facoltà di magistero, trasformata in lettere e filosofia dalla data del 1° novembre 1992 ed iscritti al corso di laurea ad esaurimento in pedagogia.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 4.

Titolo, norme di ammissione e riconoscimento degli studi compiuti

Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione.

È titolo di ammissione quello previsto dal primo comma, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scienze dell'educazione, educatori professionali, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea. Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità; venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio del corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della prepara-

zione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità, e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale - M09A;

filosofia dell'educazione - M09A;

didattica e pedagogia speciale - M09W;

storia della pedagogia - M09Y;

storia della scuola e delle istituzioni educative - M09Y.

b) insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica - M07A;

storia della filosofia M08A;

c) insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale - M10A;

psicologia dello sviluppo - M11A;

psicologia sociale M11B;

psicopedagogia M11A;

d) insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale - M05X;

sociologia - Q05A;

sociologia dell'educazione - Q05B;

geografia politica ed economica - M06B.

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia delle scienze sociali - M07B;

metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;

metodologia della ricerca pedagogica - M09A;

pedagogia sperimentale - M09F;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi - S03B;

f) insegnamenti di area storica:

storia medioevale - M01X;

storia moderna - M02A;

storia contemporanea - M04X;

g) insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due, corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea. Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «insegnanti di scienze dell'educazione»

a) insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata - M09Y;

didattica generale - M09W;

teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica - M09F;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09W;

pedagogia speciale - M09W;

filosofia dell'educazione - M09A;

storia della pedagogia - M09Y,

pedagogia interculturale - M09A;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - M09W.

b) insegnamenti di area filosofica:

estetica - M07B;

filosofia teoretica - M07A;

filosofia morale -M07C;

logica - M07B;

filosofia della scienza - M07B;

filosofia del linguaggio - M07E;

storia della filosofia - M08A;

storia della filosofia antica - M08B;

storia della filosofia medioevale - M08C;

storia della filosofia moderna - M08A;

storia della filosofia contemporanea - M08A;

epistemologia delle scienze umane - M07B.

c) insegnamenti di area storica:

storia greca - L02A;

storia romana - L02B;

storia medievale - M01X;

storia moderna - M02A;

storia contemporanea - M04X.

d) insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale - M10A;

storia della psicologia - M10A;

psicologia dell'educazione - M11A;

psicopedagogia - M09A - M11A;

psicologia dinamica - M11D;

psicologia dello sviluppo - M11A;

psicologia sociale - M11B.

e) insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia - Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B;

sociologia dei processi culturali - Q05B;

storia del pensiero sociologico - Q05A;

sociologia - Q05A;

antropologia culturale - M05X;

sociologia dell'educazione - Q05B.

f) insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio

indirizzo «educatori professionali»

a) insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia sociale - M09A;

educazione degli adulti - M09A;

pedagogia generale - M09A;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione - M09A;

pedagogia interculturale - M09A;

pedagogia della marginalità e della devianza minorile - M09W;

educazione comparata - M09Y;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - M09W;

pedagogia speciale - M09W;

docimologia - M09F;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09W;

metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione - M09W;

filosofia dell'educazione - M09A;

letteratura per l'infanzia - M09Y;

storia dell'educazione - M09Y;

b) insegnamenti di area filosofica:

estetica - M07D;

bioetica - M07C;

filosofia morale - M07C;

filosofia del linguaggio - M07E.

c) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;

metodologia della ricerca pedagogica - M09A;

pedagogia sperimentale - M09F;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi - S03B.

d) insegnamenti di area psicologica:

psicologia dello sviluppo - M11A;

psicologia dell'educazione - M11A,

(oppure psicopedagogia) - M09A - M11A;

psicologia dinamica - M11D;

psicologia sociale - M11B;

psicologia dell'handicap e della riabilitazione - M11A;

psicopatologia dello sviluppo - M11D;

psicopedagogia delle differenze individuali - M11A.

e) insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale - M05X;

sociologia della famiglia - Q05B;

sociologia dei processi culturali - Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B;

sociologia dell'organizzazione - Q05C;

criminologia - Q05G;

geografia culturale - M06A.

f) insegnamenti di area biologico-medica:

biologia generale - E02C;

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica - E04B;

igiene - F22A;

psichiatria - F11A;

neuropsichiatria infantile - F19B;

didattica della medicina - F02X;

geriatria e gerontologia - F07A.

g) insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X;

legislazione minorile - N17X;

diritto della sicurezza sociale - N07X;

diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali - N10X;

diritto regionale - N09X.

h) insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

metodologia e critica dello spettacolo - L26A;

letterature comparate - L12D;

storia della lingua italiana - L11A;

letteratura italiana - L12A;

letteratura francese contemporanea - L16A;

letteratura inglese contemporanea - L18A;

letteratura spagnola contemporanea - L17A;

letteratura tedesca contemporanea - L19A;

letteratura russa contemporanea - L21Y;

filmologia - L26B;

semiologia del cinema e degli audiovisivi - L26B;

metodologia dell'educazione musicale - L27B;

storia delle tecniche artistiche - L25D;

bibliografia e biblioteconomia - M13X;

museologia - L25D;

storia del teatro e dello spettacolo - L26A;

storia e critica del cinema - L26B;

storia dell'arte moderna - L25B;

storia della musica moderna e contemporanea - L27B;

documentazione - M12A;

storia della scienza - M08E;

linguistica generale - L09A;

storia di una regione italiana - M04X;

cartografia - M06A.

i) insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

geografia umana - M06A;

geografia regionale - M06A;

geografia sociale - M06A;

ecologia - E03A;

educazione ambientale - M09C;

sociologia urbana e rurale - Q05D.

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a duecento e non superiore a quattrocento, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio:

Indirizzo «esperti nei processi di formazione»

a) insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia sociale - M09A;

educazione degli adulti - M09A,

pedagogia interculturale - M09A;

educazione comparata - M09Y;

didattica generale - M09W;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - M09W;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09W;

pedagogia generale - M09A;

filosofia dell'educazione - M09A;

storia della scuola e delle istituzioni educative - M09Y;

pedagogia della marginalità e della devianza minorile - M09W;

pedagogia speciale - M09W;

educazione ambientale - M09W;

b) insegnamenti di area filosofica:

logica - M07B;

etica sociale - M07C;

c) insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale - M11B;

psicologia dell'educazione - M11A;

oppure psicopedagogia - M09A - M11A;

psicologia del lavoro - M11C;

psicologia dei gruppi - M11B;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale - M11C

psicologia delle comunicazioni sociali - M11B;

psicologia della formazione - M11C;

d) insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale - M05X;

00sociologia dei processi culturali - Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B;

sociologia del lavoro - Q05C;

geografia applicata - M06B.

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale - M09F;

metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi - S03B;

metodologia della ricerca pedagogica - M09A;

metodologia delle scienze sociali - M07B;

f) insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia e gestione dell'innovazione aziendale - P02B;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica - P01B;

sociologia dell'organizzazione - Q05C;

sociologia della conoscenza - Q05B;

psicologia delle organizzazioni - M11C;

organizzazione e gestione delle risorse umane - P02D;

teoria dell'informazione - Q05B;

lingua francese - L16B;

lingua inglese - L18C;

lingua spagnola - L17C;

lingua tedesca - L19B;

teoria e metodi della pianificazione sociale - Q05A;

formazione e politiche delle risorse umane - Q05C;

archivistica - M12A.

g) insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X;

diritto del lavoro - N07X;

diritto amministrativo - N10X;

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalenti, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea. Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a duecento e non superiore a quattrocento, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 5.

Scopo del corso di diploma

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Le facoltà che dovranno assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso sono le seguenti:

1) area professionale del servizio sociale: facoltà di scienze della formazione;

2) area di metodologia delle scienze sociali: facoltà di scienze della formazione;

3) area psicologica: scienze della formazione;

4) area sociologica: facoltà di scienze della formazione;

5) area giuridica: facoltà di economia e facoltà di giurisprudenza;

6) area della sanità pubblica: facoltà di medicina e chirurgia;

7) area economica: facoltà di economia;

8) area delle scienze dell'educazione: facoltà di scienze della formazione.

Art. 6.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di diploma, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di diploma.

Art. 7.

Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in servizio sociale è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo educatori professionali) e scienze politiche (indirizzo politico e sociale o sociologico). Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 8.

Articolazione del corso degli studi e del tirocinio

L'attività didattica complessiva comprendente non meno di millecinquecento ore, di cui almeno seicento ore di attività pratiche e di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio - costitutive della formazione nel servizio sociale - debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo articolo, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ad esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 9.

Ordinamento didattico

Il numero delle annualità è di diciotto; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono otto; le prime sei sono obbligatorie, mentre delle due aree seguenti almeno una dovrà essere attivata.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale*

Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno sei moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. *Area di metodologia delle scienze sociali*

Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. *Area psicologica*

Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. *Area sociologica*

Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. *Area giuridica*

Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro (N07X);

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale (N17X).

6. *Area della sanità pubblica*

Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. *Area economica*

Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. *Area delle scienze dell'educazione*

Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di complessive diciotto annualità:

criminologia minorile;
demografia;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia applicata;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
geografia sociale;
legislazione minorile;
lingua inglese;
metodologia delle scienze sociali;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;
psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
statistica;
storia contemporanea;
storia del pensiero;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia della sanità pubblica;
storia delle dottrine politiche;
storia delle dottrine sociali;
storia delle idee;
storia delle istituzioni politiche;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali, tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 10.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma.

L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa, assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 11.

Regolamento del corso di diploma

Il consiglio di corso di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accorso con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341 del 1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di core complessivi di didattica e di area disciplinare. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Verona, 23 ottobre 2000

Il rettore: MOSELE

00A13653

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. **DAS/715/UC/710.**

Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione centrale per le adozioni internazionali
Al Ministero degli affari esteri
Alle prefetture
Ai presidenti delle corti d'appello
Ai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello
Ai presidenti dei tribunali per i minorenni
Ai procuratori della Repubblica presso i minorenni
Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
All'ANCI nazionale
All'UPI nazionale

Con l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento un organismo nuovo dotato di importanti funzioni al fine del regolare svolgimento delle procedure adozionali: la Commissione per le adozioni internazionali, insediatasi regolarmente ed operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali. Essa è la Autorità centrale prevista dall'art. 6 della Convenzione all'espresso scopo di svolgere i compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione medesima (in particolare: capitoli III, IV e V) e dalla suddetta legge di ratifica (in particolare, art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 476 del 1998).

La legge italiana ha, peraltro, previsto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della Convenzione, che alcuni compiti, propri dell'Autorità centrale, possano essere esercitati da organismi abilitati: trattasi degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *c)* della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, nonché delle disposizioni del regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.

È utile sottolineare che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 1998 (Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 46 della Convenzione medesima), la Commissione per le adozioni internazionali è competente a svolgere i compiti espressamente previsti dalla medesima legge n. 476 del 1998, nonché quelli attribuiti dalla Convenzione all'Autorità centrale e non espressamente attribuiti ad altra autorità dello Stato. Si segnala, in particolare, che alla Commissione è affidato il compito di:

a) cooperare con le autorità centrali degli altri Stati e promuovere la collaborazione fra le autorità italiane per assicurare la protezione dei minori e realizzare gli altri scopi della Convenzione (art. 7 della Convenzione);

b) prendere, sia direttamente sia con il concorso di altre pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione (art. 8 della Convenzione);

c) prendere, sia direttamente sia con il concorso di altre publiche autorità o di organismi debitamente abilitati, ogni misura idonea per agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione (art. 9 della Convenzione);

d) autorizzare gli organismi ritenuti idonei a curare le pratiche di adozione internazionale e vigilare sulla loro attività (articoli 10 e 11 della Convenzione, art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998);

e) dichiarare che l'adozione curata dall'organismo autorizzato risponde al superiore interesse del minore (art. 32, comma 1, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998);

f) certificare la conformità dell'adozione alla Convenzione affinché essa possa essere riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti (art. 23 della Convenzione, art. 39, comma 1, lettera *i)* della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998);

g) autorizzare l'ingresso e la residenza permanente del minore a scopo di adozione (art. 18 della Convenzione, articoli 32, comma 1, 33, comma 3, e 39, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998).

Deve ricordarsi inoltre che, nonostante l'Italia sia statisticamente un paese di accoglienza di minori stranieri, essa è parimenti vincolata dal patto internazionale anche come potenziale paese di origine e che quindi, tutte le norme relative alle procedure adozionali stabilite dalla Convenzione valgono anche nel caso di adozione di minori italiani da parte di cittadini stranieri residenti in Paesi membri della Convenzione (art. 40 della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998).

La Convenzione dell'Aja dispiegherà pienamente tutti i suoi effetti con la pubblicazione e l'entrata in vigore dell'albo degli enti autorizzati, a norma dell'art. 8 della suddetta legge n. 476 del 1998 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.

Ciò premesso, e in considerazione dei ricordati poteri attribuiti alla Commissione per le adozioni internazionali, si deve considerare la peculiare situazione in cui

possono venirsi a trovare quegli aspiranti adottanti i quali, alla data della pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati:

a) abbiano ottenuto il decreto di idoneità prescritto dalla legge;

b) abbiano già intrapreso, ma non concluso, l'iter all'estero secondo le disposizioni procedimentali previgenti, volto ad ottenere l'individuazione del minore straniero da adottare ed il successivo provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo da parte della competente autorità straniera.

In proposito deve osservarsi quanto segue:

Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore dell'albo degli enti autorizzati, non abbiano ancora ottenuto l'individuazione del minore straniero da adottare, la prosecuzione dell'attività potrà avvenire solo con l'assistenza di un ente dotato della prescritta autorizzazione;

In tutti gli altri casi sarà la Commissione per le adozioni internazionali, in esplicazione delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 9, lettera *b)*, della Convenzione e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, a valutare caso per caso le richieste di ingresso in Italia delle coppie che abbiano ottenuto l'idoneità ed iniziato l'*iter* in data anteriore alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, al fine di assicurare le forme ed i modi migliori per la positiva conclusione della procedura adottiva in corso, nell'esclusivo e superiore interesse del minore.

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro della giustizia
FASSINO

00A13844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26724-XV.J(2389) del 12 ottobre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore rosso;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore verde;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore blu;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore giallo;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore viola;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore bianco;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore giallo tremolante;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 70 di colore bianco tremolante,

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13661

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8482
Yen giapponese	92,21
Dracma greca	339,62
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,58120
Corona svedese	8,4898
Franco svizzero	1,5235
Corona islandese	73,57
Corona norvegese	7,9330
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,858
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,36
Litas lituano	3,3939
Lat lettone	0,5319
Lira maltese	0,3912
Zloty polacco	3,9532
Leu romeno	21057
Tallero sloveno	210,3458
Corona slovacca	43,399
Lira turca	579933
Dollaro australiano	1,6115
Dollaro canadese	1,2990
Dollaro di Hong Kong	6,6156
Dollaro neozelandese	2,0943
Dollaro di Singapore	1,4871
Won sudcoreano	965,25
Rand sudafricano	6,4049

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13845

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei marchi esposti nella fiera «BTS - 4ª borsa del turismo scolastico», in Genova

Con decreto ministeriale del 26 settembre 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «BTS - 4ª borsa del turismo scolastico» che avrà luogo a Genova dal 23 al 25 novembre 2000.

00A13660

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Auxonorm»

Con decreto n. 800.5/R.M.203/D335 del 13 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AUXONORM: 1 fl. liof. 18 UI + f. solv. 5 ml - AIC n. 027744046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13658

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Katar Berna»

Con decreto n. 800.5/R.M.116/D336 del 13 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

KATAR BERNA: 10 fiale 1 ml - AIC n. 008250019/V.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, titolare dell'autorizzazione, rappresentata in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.

00A13657

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bactidan»

Con decreto n. 800.5/R.M.6/D337 del 18 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BACTIDAN: 12 compresse 300 mg - AIC n. 026001040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A13659

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 3859/2000/sett. un. in data 16 ottobre 2000, il cognome della sig.ra Russian Grazia, nata a Gorizia il 17 marzo 1939 è stato ripristinato nella forma originaria di Rusjan, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

00A13769

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del signor Piero Ricordi, nato il 29 novembre 1959 a Palermo, residente a Palermo, via Castriota n. 9, figlio di Bruno, nipote di Gastone, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Merk» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-411/00 di data 11 ottobre 2000, è stato revocato il decreto della prefettura di Pola (provincia non facente più parte del territorio italiano) per quanto riguarda gli effetti nei confronti del richiedente.

00A13770

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 ottobre 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 27 d'interesse relativa al trimestre 21 luglio 2000 - 20 ottobre 2000 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2004» indicizzato di nominali lire 1.000 mld - ISIN TT0000508165 - ridenominato in euro 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 - nella misura del 1,2% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che: il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 28, pagabile dal 21 gennaio 2001, resta fissato nella misura dello 1,35% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered rate a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR + 1) \wedge (0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A13765

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della «Winterthur Vita S.p.a.», in Milano

Con provvedimento n. 1711 del 16 ottobre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Winterthur Vita S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 27 aprile 2000 e la rettifica richiesta dal tribunale di Milano in sede di omologazione che ha disposto le modifiche relative agli articoli 6 (aumento del capitale sociale a lire 145 miliardi), 20 (possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione all'estero e obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione) 24 (nomina e durata in carica dei componenti del collegio sindacale, requisiti per l'idoneità alla carica per i sindaci, cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi, nomina del presidente del collegio sindacale).

00A13766

Modificazioni allo statuto della «Assiba - Società di assicurazione S.p.a.», in Milano

Con provvedimento n. 1712 del 16 ottobre 2000, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Assiba - Società di assicurazione S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 6 giugno 2000, che ha disposto le modifiche relative agli articoli 14 (possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per teleconferenza e videoconferenza), 16 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione) e 18 (cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti aI cumulo degli incarichi del collegio sindacale, nomina del presidente del collegio sindacale, determinazione del compenso per i sindaci, modalità di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale).

00A13767

Modificazioni allo statuto della «AdriaVita S.p.a.», in Trieste

Con provvedimento n. 1713 del 16 ottobre 2000, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della AdriaVita S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 14 aprile 2000, che ha disposto le modifiche relative agli articoli 15 (obbligo di informativa, al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione), 17 (cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi del collegio sindacale, nomina del presidente del collegio sindacale, determinazione del compenso per i sindaci, modalità di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale).

00A13768

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanza di un posto di professore di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore emanato con decreto rettorale 30 settembre 1999, n. 410, si comunica che presso l'Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia è vacante il sotto elencato posto di professore di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia - Sede di Modena.

Settore scientifico-disciplinare: M08A - storia della filosofia, un posto.

Tipologia di impegno scientifico: la capacità di trattare i grandi temi della tradizione filosofica con apertura interdisciplinare sulla storia generale delle idee, con particolare attenzione ai rapporti fra le dottrine filosofiche, le problematiche delle scienze naturali, gli sviluppi delle scienze umane e le ideologie politiche.

Tipologia di impegno didattico: la capacità di ricoprire tutti gli impegni di base dell'area disciplinare e, se necessario, di aree affini.

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.

Numero massimo di pubblicazioni: dieci.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;

b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l'interessato intende far valere per la valutazione comparativa.

Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco né saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Nelle domande dovrà, altresì, essere specificato il rispetto dell'obbligo di permanenza di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, liberamente accessibile via Internet sul sito web dell'Università di Modena e Reggio-Emilia, all'indirizzo: http://www.casa.unimo.it/new/

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati all'art. 7 del sopracitato regolamento a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore, che sarà emanato con le modalità previste all'art. 8 del citato regolamento sui trasferimenti.

00A13655

Vacanza di un posto di professore di seconda fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore emanato con decreto rettorale 30 settembre 1999, n. 410, si comunica che presso l'Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia è vacante il sotto elencato posto di professore di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia - Sede di Modena.

Settore scientifico-disciplinare: L16B - linguistica francese, un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;

b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l'interessato intende far valere per la valutazione comparativa.

Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco né saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Nelle domande dovrà, altresì, essere specificato il rispetto dell'obbligo di permanenza di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, liberamente accessibile via Internet sul sito web dell'Università di Modena e Reggio-Emilia, all'indirizzo: http://www.casa.unimo.it/new/

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati all'art. 7 del sopracitato regolamento a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore, che sarà emanato con le modalità previste all'art. 8 del citato regolamento sui trasferimenti.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla «LEGGE 27 ottobre, n. 304. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000).

Nel titolo della legge citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la data della legge medesima, riportata sia a pag. 1 del sommario che a pag. 3, prima colonna, è da intendersi formulata come segue: «LEGGE 27 ottobre *2000*, n. 304».

00A13800

Comunicato relativo al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero della sanità recante: «Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere, alla sig.ra Sabota Halina.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, prima e seconda colonna, nonché nel sommario, ogniqualvolta è scritto: «sig.ra *Sabota* Halina», leggasi: «sig.ra *Sobota* Halina».

00A13741

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3561255/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.